

BOZZA

CONVENZIONE

(ai sensi dell'art. 45 del R.U.E.)

le Parti:

- COMUNE DI BOLOGNA, C.F. 01232710374, con sede legale in Bologna P.zza Maggiore 6, in persona dell'arch. Francesco Evangelisti, nato a Bologna il 7.8.1963, domiciliato per la sua carica in Bologna, Piazza Liber Paradisus 10, il quale interviene in qualità di Direttore del Settore Piani e Progetti Urbanistici, giusto decreto sindacale di nomina PG 122481 del 30.04.2015 e a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale PG n./2015;

- FONDAZIONE HOSPICE MARIA TERESA CHIANTORE SERÀGNOLI ONLUS, con sede in Bologna (BO), Via Putti 17, in persona della dr.ssa Monica Maria Bravi, nata a Monza il 10 dicembre 1956, domiciliata presso la fondazione, autorizzata dal Presidente e legale rappresentante Dott. Giancarlo Demartis (autorizzato da delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 novembre 2012) con procura speciale autenticata dal Notaio Fabrizio Sertori in data 19 febbraio 2014 rep. n. 57639;

- ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA, con sede in Roma, in persona del dott. MALAVASI CLAUDIO, nato a Modena il 16 novembre 1963, domiciliato per la carica in Bologna, Via del Cane n. 9, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma quale procuratore speciale della suddetta associa-

zione con sede in Roma, Via Toscana n. 12, codice fiscale 01906810583, Ente di diritto pubblico il cui statuto è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 2005 n. 97, a quanto infra autorizzato in forza di procura speciale rilasciata dal Direttore Generale legale rappresentante con atto [•]

PREMESSO

- che l'Associazione Italiana della Croce Rossa (in prosieguo, C.R.I.) è proprietaria di un appezzamento di terreno sito in Bologna identificato al Fg. 300, mappali 810-811-812 (già mappale 795). A tale area afferisce una capacità insediativa di 3.342,66 mq di Su, parte della Su complessiva di mq 8.000 prevista dal vigente PSC nell'ambito "n. 138 Ospedale Bellaria" (l'"**Area CRI**");

- che la Fondazione Hospice Maria Teresa Chiantore Seràgnoli Onlus (in prosieguo Fondazione Hospice) è proprietaria di un appezzamento di terreno sito in Bologna identificato al Fg. 300, mappali 223-796-797-798-799-800-808-809 (già mappali 223-227-794), A tale area afferisce una capacità insediativa di 4.657,34 mq di Su, parte della Su complessiva di mq 8.000 prevista dal vigente PSC nell'ambito "n. 138 Ospedale Bellaria" di cui all'art. 20 "Ambiti in trasformazione" del Quadro Nor-

mativo (l' "**Area Fondazione**");

- che Fondazione Hospice è divenuta proprietaria dell' "Area Fondazione" a seguito di atto di compravendita stipulato in data 18 marzo 2014 , n. di rep. Not.57.683, Matrice n.19.326 a rogito Notaio Dr. Fabrizio Sertori, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna (il "**Primo Rogito**");

- che in data 18 marzo 2014, in vista del Primo Rogito, il Comune, la Fondazione Hospice e la C.R.I. hanno stipulato una convenzione ai sensi dell'art. 45 del R.U.E. (la "**Prima Convenzione**");

- che i mappali aggiornati 796, 797, 798, 799, 800 parte, 808, 809 parte, 810, 811, 812, limitrofi all'Ospedale Bellaria, sono compresi, ai sensi del vigente Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), nell'Ambito in trasformazione specializzato art. 20 del PSC;

- che i mappali 223, 800 parte, 809 parte, sono compresi ai sensi del vigente PSC nell'Ambito di valore naturale e ambientale, art. 29 del PSC e art. 70 del Rue;

- che l'art. 20 del P.S.C. rinvia, per quanto riguarda la disciplina urbanistica ed i relativi parametri, alla scheda dell'ambito "n. 138 Ospedale Bellaria" la quale fissa i seguenti obiettivi della trasformazione:

- "riqualificare le strutture ospedaliere per corrispondere al tipo di servizio richiesto";

- "potenziare e sviluppare altre attività sanitarie e assi-

stenziali";

- che porzione dell'area in oggetto, Fg. 300 mappali 809 parte, 812 parte, 811 parte, è individuata dal Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) per l'insediamento di attrezzature socio-sanitarie (art. 45);

- che lo stesso art. 45 del R.U.E. prevede che le attività possono essere svolte e gli interventi realizzati anche da privati, sulla base di una convenzione stipulata con il Comune "finalizzata a garantire il prevalente uso e interesse pubblico di attrezzature e servizi erogati";

- che ai sensi del citato art. 45 del R.U.E. gli interventi realizzati da privati comportano "il vincolo (da trascrivere) dell'immobile all'uso per il quale esso è stato realizzato per un periodo non inferiore a venti anni";

- che l'art. 20 del Poc approvato con deliberazione OdG n. 144 del 4 maggio 2009, ora scaduto, aveva confermato la localizzazione delle opere pubbliche, comportanti apposizione di vincolo quinquennale finalizzato all'espropriazione: tra queste, la variante grafica al Prg '85 per la realizzazione di una rotatoria in via Altura e nuovo accesso all'Ospedale Bellaria, approvata con deliberazione consiliare Odg n. 2 del 13 febbraio 2008, efficace dalla medesima data. il progetto definitivo di tale infrastruttura è stato approvato con delibera di Giunta Prog. 319/2012 del 18 dicembre 2012 avente per oggetto "..... Approvazione del progetto definitivo comportante la dichiarazio-

ne di pubblica utilità dell'intervento 5 denominato - *Modifiche dell'intersezione tra via Bellaria, via Altura e via Canova mediante realizzazione di una rotatoria* - che insisterà sui Comuni di Bologna e San Lazzaro di Savena "; le aree sono state oggetto di comunicazioni individuali come da particellare di esproprio allegato al progetto; il progetto esecutivo definirà puntualmente i perimetri del canale stradale di progetto e della zona individuata dal Rue come Attrezzatura Socio-Sanitaria;

- che la citata scheda dell'ambito "n. 138 Ospedale Bellaria" richiamata dall'art. 20 del P.S.C. indica, fra i carichi insediativi previsti, la nuova sede del Comitato Provinciale di Bologna della C.R.I. su area di proprietà della stessa C.R.I. alla quale assegna una superficie utile (Su) fino ad un massimo di mq. 8.000, da realizzarsi nel perimetro individuato dal Rue come SOS, Attrezzatura Socio-Sanitaria, tavola Disciplina dei materiali urbani e classificazione del territorio n. 65-66. Tale perimetro interessa i mappali già 809 parte, 812 parte, 811 parte;

- che il Comitato Provinciale di Bologna della C.R.I. ha comunicato al Comune, con nota del 6.10.2011 (P.G. 234620/2011), che a causa di problematiche economiche non è nelle condizioni di procedere alla realizzazione dell'opera se non con un ridimensionamento del progetto, pervenendo alla stipula del Primo Rogito;

- che il Comune, sulla base dell'art. 20 del P.S.C., ha valutato, in accordo con la AUSL di Bologna, quali attrezzature di interesse pubblico possano corrispondere al ruolo assegnato dal P.S.C. all'ambito in oggetto, e la tipologia di interventi che risultino conseguentemente conformi alla strumentazione urbanistica vigente per l'utilizzazione della capacità insediativa consentita;

- che l'AUSL di Bologna, con nota del 23.3.2012, ha espresso l'interesse alla realizzazione di un Hospice Pediatrico, eventualmente in collaborazione con ente no profit;

- che il Comune, con atto della Giunta in data 17.4.2012, ha dichiarato che "la realizzazione di un Centro di Cure Palliative pediatriche, nell'area indicata, corrisponde agli obiettivi di potenziamento delle strutture sanitarie e assistenziali posti dagli strumenti urbanistici comunali, in sinergia con il Polo per le Neuroscienze di cui l'Ospedale Bellaria costituisce centro di riferimento nazionale ed europeo" ed ha ritenuto pertanto "meritevole di interesse il percorso che la Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Bologna ha voluto intraprendere per favorire la realizzazione di un progetto di un Hospice Pediatrico, in collaborazione con ente no profit o Fondazione no profit, in sinergia con l'azienda ospedaliera, avendo destinato, tramite la stipula del Primo Rogito, a tale scopo parte della propria capacità edificatoria relativa all'Area Fondazione;

PREMESSO INOLTRE

- che il Comitato Provinciale di Bologna ha comunicato al Comune che, a causa di mutate strategie, esigenze ed obiettivi dell'Ente e per il persistere delle sopra citate problematiche economiche, non intende procedere alla realizzazione della sede della C.R.I. sull'Area CRI;

- che la Fondazione Hospice ha espresso il proprio interesse ad acquistare l'Area CRI;

- che l'Area CRI, in quanto limitrofa all'Ospedale Bellaria e caratterizzata da un favorevole contesto ambientale, ed altresì stanti le previsioni urbanistiche che si sono richiamate in precedenza, in effetti si presta ad essere utilizzata ai fini dell'ampliamento dell'Hospice Pediatrico richiamato nella presente Convenzione e già oggetto di determinazioni favorevoli della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna e dell'AU-SL di Bologna;

- che la Fondazione Hospice controllata dalla Fondazione Isabella Seràgnoli, opera da tempo nel settore della realizzazione e gestione di strutture sanitarie e assistenziali, e specificamente di strutture hospice dedicate alle cure palliative e di lotta al dolore;

- che la Fondazione Hospice è un organismo no profit che risponde, in ragione della sua natura, del suo oggetto e delle esperienze da essa maturate nel settore, ai presupposti richiesti dall'art. 45 del R.U.E. perché l'Hospice possa essere

realizzato anche da privati sulla base di una convenzione da stipularsi con il Comune e finalizzata a garantire il prevalente uso e interesse pubblico dell'intervento;

- che la Regione Emilia-Romagna ha definito, in attuazione della legge 15.3.2010 n. 38, la rete dei servizi di cure palliative e di terapia del dolore, ed ha approvato con delibera n. 1898/2012 del 10.12.2012 la "Rete delle cure palliative pediatriche della Regione Emilia-Romagna" individuando l'Hospice Pediatrico quale centro residenziale di riferimento regionale;

- che la Regione Emilia-Romagna e la Fondazione Hospice, con lettera di intenti P.G. 156953 del 26.6.2012, hanno dato atto che "la Fondazione Isabella Seragnoli di Bologna che ha già realizzato importanti iniziative a supporto dell'assistenza, della formazione e della ricerca, ivi compresa quella specificamente relativa all'oncologia e alle cure palliative, si è dimostrata interessata assumendo un ruolo propositivo nella realizzazione del progetto di hospice pediatrico, dichiarandosi anche disponibile a sostenere il notevole impegno economico che deriva dalla realizzazione dell'hospice", e che "la Fondazione Isabella Seragnoli intende, in particolare, realizzare un Hospice Pediatrico direttamente o attraverso gli enti ad essa afferenti e ha dato la disponibilità ad integrarlo nella rete regionale delle Cure Palliative Pediatriche secondo le linee guida regionali";

dato altresì atto che "a riprova dall'interesse a sviluppare

percorsi integrati di cure palliative, assicurando anche ricoveri di sollievo in hospice pediatrico, si sono espressi favorevolmente anche l'Azienda USL di Bologna e il Comune di Bologna" e che "il Comune di Bologna ha inoltre rilevato che la realizzazione di un Centro di Cure Palliative pediatriche corrisponde agli obiettivi di potenziamento delle strutture sanitarie e assistenziali posti dagli strumenti urbanistici comunali, in sinergia con il Polo per le Neuroscienze di cui l'Ospedale Bellaria costituisce centro di riferimento nazionale ed europeo";

- condiviso l'obiettivo "di realizzazione dell'hospice pediatrico di riferimento regionale e la regolamentazione degli elementi essenziali all'avvio del progetto hospice da inserirsi nei percorsi di accreditamento istituzionale";

-condiviso altresì che "per il posizionamento dell'hospice pediatrico è da prediligere una sede separata, in una zona verde, ma vicina ad un centro ospedaliero di riferimento pediatrico";

PREMESSO ALTRESÌ

- che la Fondazione Hospice, stante il quadro riassunto in premessa, ha deciso di acquistare in aggiunta all'Area Fondazione (cui afferisce una capacità edificatoria di 4.657,34 mq di Su), l'Area CRI, cui afferisce una capacità insediativa di 3.342,66 mq di Su, per ivi ampliare, se necessario, l'Hospice Pediatrico (o altre strutture,

in futuro e nel rispetto delle norme urbanistiche, edilizie e di destinazione vigenti nonché della presente Convenzione), a condizione che venga approvata la presente Convenzione;

- che la C.R.I. ha deciso di vendere l'Area CRI cui afferra una capacità insediativa di 3.342,66 mq di Su, alla Fondazione Hospice per gli scopi di cui sopra;

- - che a tal fine la Fondazione Hospice e la C.R.I. hanno raggiunto un'intesa preliminare avente ad oggetto, tra l'altro, il trasferimento dell'Area CRI alla Fondazione Hospice della detta porzione di area [(Fg. 300, mappale già 795 e ora mappali 810-811-812), cui afferra la capacità insediativa di 3.342,66 mq di Su];

- che in tal modo viene rispettata la previsione di capacità insediativa complessiva di 8.000 mq. di Su di cui alla scheda dell'ambito "n. 138 Ospedale Bellaria" richiamata all'art. 20 del P.S.C.;

- che l'intesa preliminare di cui alla premessa che precede prevede, tra l'altro, come condizione per la successiva sottoscrizione del contratto definitivo, la stipula della presente Convenzione in tempi compatibili con il calendario della realizzazione dell'Hospice Pediatrico;

- che la permuta è finalizzata all'ampliamento dell'Hospice Pediatrico per cure palliative, a cura e spese della Fondazione Hospice, sulla base di progetto architettonico, fino al li-

vello esecutivo, a cura e spese della stessa Fondazione Hospice;

- che l'Hospice Pediatrico sarà di proprietà della Fondazione Hospice e da questa gestito e che esso verrà inserito nella rete regionale dei servizi di cure palliative e di terapia del dolore e verrà convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale;

- che le caratteristiche strutturali e funzionali dell'Hospice Pediatrico saranno oggetto della predetta progettazione architettonica, nel rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia e della presente Convenzione;

- che la Prima Convenzione prevedeva che l'Hospice Pediatrico, in una prima fase, avrebbe avuto una superficie utile pari a circa 2.500 mq, suscettibile, in fasi successive, e in funzione delle effettive necessità dei pazienti dell'Hospice e dei loro familiari, di ampliamento fino a mq 4.657,34 di Su, ossia fino alla massima superficie utile che i vigenti parametri urbanistici ed edilizi avrebbero consentito relativamente all'Area Fondazione;

- che già durante la prima fase di progettazione dell'Hospice Pediatrico, la Fondazione Hospice e i suoi progettisti e consulenti hanno rilevato oggettive ragioni tecniche e funzionali per le quali si è reso opportuno, da subito, prevedere che l'Hospice Pediatrico fosse realizzato utilizzando tutta la superficie utile consentita sull'Area Fondazione, pari sostan-

zionalmente a 4.657,34 mq;

- che tale opportunità di progettare e realizzare, già nella prima fase, un Hospice Pediatrico che utilizzasse tutta la superficie utile consentita dell'Area Fondazione è stata perseguita dalla stessa Fondazione Hospice senza che sia stato o sia per questo prevista una modifica di quanto stabilito sino ad ora dalla Regione Emilia-Romagna e dall'Azienda USL di Bologna in tema di accreditamento istituzionale e relativo numero di posti letto dell'Hospice;

- che l'Hospice, nel caso in cui la Fondazione Hospice effettivamente acquisti l'Area CRI, potrà, in fasi successive e, comunque, in funzione delle effettive necessità dei pazienti dell'Hospice e dei loro familiari, ampliare l'Hospice sino ad utilizzare la capacità edificatoria massima dell'Area CRI e dell'Area Fondazione, complessivamente corrispondente ad una superficie utile di 8.000 mq. Resta inteso che la Fondazione Hospice potrà utilizzare la massima superficie utile che i vigenti parametri urbanistici ed edilizi consentiranno sull'Area Fondazione e sull'Area CRI esclusivamente per l'Hospice e per edifici atti ad ospitare attività funzionali alle necessità dell'Hospice medesimo;

PREMESSO INFINE

- che la proposta progettuale dell'Hospice Pediatrico, fermo il rispetto delle previsioni e dei parametri degli art. 45 del R.U.E. e degli art. 20 del P.S.C. e delle previsioni della ca-

pacità insediativa di cui alla presente Convenzione, sarà effettuata dalla Fondazione Hospice in piena autonomia ed in linea con i canoni propri di tale tipologia di intervento e con elevati standard qualitativi;

- che il Comune prende atto favorevolmente di ciò e riconosce il ruolo e l'autonomia della Fondazione Hospice sul punto;

- che le Parti danno atto:

- che l'area in questione è soggetta alle tutele previste dal P.T.C.P. e dal P.S.C. per il Sistema collinare (art. 7.1 P.T.C.P.); è in zona di pre-parco del Parco Regionale dei Gesi Bolognesi (territorio urbanizzato); è inoltre in parte interessata dalla Fascia di Pertinenza Fluviale e dalla Fascia di Tutela Fluviale, disciplinate dal P.T.C.P. (artt. 4.4 e 4.3);

- che, essendo la porzione edificabile dell'area in questione ubicata all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o nulla osta dell'Ente Parco;

- che, rispondendo l'intervento a tutti i requisiti previsti dal combinato disposto dell'art. 4.3 comma 6 lettera g) e dell'art. 4.4., comma 2 e 3 del PTCP, l'attuazione delle previsioni di urbanizzazione e di edificazione è da ritenersi ammissibile pur se l'area in questione è parzialmente ricadente nella Fascia di Pertinenza Fluviale e nella Fascia di Tutela Fluviale;

- che, essendo l'area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c, lett. f), del D. Lgs. 42/2004, l'intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004;

- che, pertanto, particolare cura dovrà essere prevista nella progettazione architettonica dell'intervento complessivo, ivi compresa una accurata progettazione della sistemazione a verde dell'area interessata dall'intervento;

- che il Comune dà atto che la realizzazione dell'Hospice Pediatrico avverrà attraverso intervento edilizio diretto, senza necessità di preventivo inserimento nel P.O.C., previa presentazione di atto unilaterale d'obbligo con cui il richiedente dichiara di vincolare per la durata di venti anni (art. 45, comma 4, ultima parte, RUE), per ogni effetto di legge, a destinazione d'uso "servizi sociali e di interesse generale" ricompreso nell'uso 7b dell'art. 28 del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), le opere oggetto del permesso di costruire;

CONSIDERATO

- che è necessario far luogo alla presente Convenzione ai sensi dell'art. 45 del R.U.E. con i contenuti e per le finalità indicate;

- che la presente Convenzione è stata oggetto di apposito "Tavolo" fra le Parti e con i soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo del progetto, per l'approfondimento e la

definizione degli aspetti rilevanti ai fini della buona e tempestiva riuscita dell'intervento;

- che le Parti dichiarano che gli esiti del predetto "Tavolo" sono per esse vincolanti ai fini delle necessarie determinazioni di rispettiva competenza, che le Parti si obbligano ad assumere con criterio di celerità e non aggravamento in vista del risultato finale;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO

1. Le premesse e le considerazioni, che le Parti dichiarano di condividere e far proprie, costituiscono contenuto e parte essenziale del presente atto, che in mancanza non verrebbe sottoscritto.

2. Il Comune riconosce che la realizzazione dell'Hospice Pediatrico di cui in premessa, a cura e spese della Fondazione Hospice, risponde pienamente all'interesse pubblico, alla vigente strumentazione urbanistica ed edilizia, agli impegni della Regione Emilia-Romagna in materia di cure palliative ed alle determinazioni favorevoli già espresse dal Comune stesso con atto di Giunta del 17.4.2012, dall'AUSL di Bologna con nota del 23.3.2012, e dalla Regione Emilia-Romagna nella lettera di intenti P.G. 156953 del 26.6.2012 richiamata in premessa.

3. L'Hospice Pediatrico sarà realizzato a cura e spese della Fondazione Hospice, sarà di proprietà della Fondazione stessa

e da questa gestito, verrà inserito nella rete regionale dei servizi di cure palliative e di terapia del dolore e verrà convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

Le Parti riconoscono quanto sopra e si obbligano agli atti di rispettiva competenza necessari a tal fine.

4. L'Hospice Pediatrico avrà, già nella prima fase, per ragioni di opportunità tecniche e funzionali, una superficie utile pari a circa 4.657,34 mq di Su pari all'intera capacità edificatoria dell'Area Fondazione consentita dai vigenti parametri urbanistici ed edilizi. Tale opportunità di progettare e realizzare, già nella prima fase, un Hospice Pediatrico che utilizzi tutta la superficie utile consentita dell'Area Fondazione viene perseguita dalla stessa Fondazione Hospice senza che sia stato o sia per questo prevista una modifica di quanto stabilito sino ad ora dalla Regione Emilia-Romagna e dall'Azienda USL di Bologna in tema di accreditamento istituzionale e relativo numero di posti letto dell'Hospice. Nell'ipotesi in cui la Fondazione Hospice proceda effettivamente all'acquisto anche dell'Area CRI, tale superficie sarà suscettibile, in fasi successive e in funzione delle effettive necessità dei pazienti dell'Hospice e dei loro familiari, di ampliamento. Resta inteso che la Fondazione Hospice potrà utilizzare la massima superficie utile che i vigenti parametri urbanistici ed edilizi di cui all' art. 20 del P.S.C., alla scheda dell'ambito in trasformazione "n. 138 Ospedale Bellaria", all'

art. 45 del R.U.E. ed alla presente Convenzione consentono sull'Area Fondazione e sull'Area CRI (pari a complessivi 8.000 mq di superficie utile) esclusivamente per l'Hospice e per edifici atti ad ospitare attività funzionali alle necessità dell'Hospice medesimo ;

5. La Fondazione Hospice effettuerà la progettazione dell'Hospice Pediatrico, fino al livello esecutivo, a propria cura e spese, in piena autonomia, in linea con i canoni nazionali ed internazionali propri di tale tipologia e con elevati standard qualitativi, secondo quanto indicato in premessa.

Il Comune riconosce quanto sopra.

6. Il Comune dà atto che la realizzazione dell'Hospice Pediatrico avverrà mediante intervento edilizio diretto, senza necessità di preventivo inserimento nel P.O.C, previa presentazione, cui si impegna sin da ora la Fondazione Hospice, di atto unilaterale d'obbligo con cui il richiedente dichiara di vincolare, per ogni effetto di legge, a destinazione d'uso "servizi sociali e di interesse generale" ricompreso nell'uso 7b dell'art. 28 del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), le opere oggetto del permesso di costruire per un periodo di anni venti (art. 45, comma 4, ultima parte, RUE) decorrenti dalla data di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità ovvero dalla formazione del silenzio-assenso sulla relativa richiesta (art. 23, legge regionale n. 15/2013).

7. La C.R.I. e Fondazione Hospice dichiarano che i reciproci impegni di C.R.I. e Fondazione Hospice in precedenza assunti in relazione alla progettazione della nuova sede del Comitato Provinciale di Bologna della C.R.I. di cui alla Prima Convenzione saranno regolati nell'ambito della permuta di cui sopra e che, pertanto, C.R.I. e Fondazione Hospice dichiarano di non avere nulla a pretendere dal Comune o da terzi in relazione alla progettazione citata.

8. I contenuti della presente Convenzione sostituiscono integralmente quelli della Prima Convenzione che a partire dalla stipula della presente Convenzione perderà qualsiasi efficacia.

9. La presente Convenzione è stata oggetto di apposito "Tavolo" fra le Parti e con i soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo del progetto, per l'approfondimento e la definizione degli aspetti rilevanti ai fini della buona e tempestiva riuscita dell'intervento. Le Parti dichiarano che gli esiti del predetto "Tavolo" sono per esse vincolanti ai fini delle necessarie determinazioni di rispettiva competenza, e si obbligano in tal senso e ad assumere dette determinazioni con criterio di celerità e non aggravamento in vista del risultato finale;

9. Stante il preminente interesse pubblico alla realizzazione dell'Hospice Pediatrico, il Comune si impegna a collaborare perché i procedimenti autorizzativi, ivi compreso il rilascio

dei necessari titoli edilizi, avvengano secondo criteri di celerità e non aggravamento.

10. Le Parti si obbligano alla reciproca leale collaborazione perché si realizzino tempestivamente i presupposti e gli obiettivi della presente Convenzione.

Atto da conservarsi nella raccolta del Notaio autenticante.

Allegati:

A) copia autentica delibera Consiglio Comunale;

B) procura Fondazione Hospice;

C) procura C.R.I.